



ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE

PER LA MANUTENZIONE E PULIZIA di AREE PRIVATE e TERRENI AGRICOLI ADIACENTI STRADE DI PUBBLICO UTILIZZO e strade ferrate, nonché PER LA REGOLAMENTAZIONE DELL'ABBRUCIAMENTO e n. 14 reg. ord.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- nel territorio comunale esistono terreni, aree e spazi di proprietà privata in stato di abbandono o verso i quali i proprietari omettono di effettuare i necessari interventi di manutenzione e pulizia con la conseguente crescita incontrollata di erba incolta e vegetazione spontanea od anche di siepi e rami che si protendono oltre il limite di proprietà, occultando o rendendo poco visibile la segnaletica stradale, la pubblica illuminazione o restringendo la carreggiata e la fruibilità dei marciapiedi, nonché per quei terreni adiacenti la rete ferroviaria;
- nel territorio comunale esistono altresì terreni, aree verdi, lotti ineditati, giardini privati lasciati in completo stato di abbandono o di incuria, molti dei quali privi di recinzione, che evidenziano effettivo degrado e divenuti nel contempo ricettacolo di materiali di risulta, rifiuti vari, erbe incolte e dimora stabile di ratti, serpenti e insetti e costituiscono anche pericolo di innesco di incendi;
- lo stato di abbandono di edifici privi di specifici accorgimenti tecnici (griglie, reti od altro dispositivo teso ad evitare la penetrazione di roditori, volatili e di animali in genere) e di aree verdi favorisce la presenza di animali infestanti di vario genere;

RILEVATO che il fenomeno di degrado reca pregiudizio, oltre che all'igiene pubblica, anche al decoro urbano, alla dignità della comunità locale, generando un naturale scadimento nella percezione della qualità e dell'immagine della città;

CONSIDERATO CHE la conservazione e il miglioramento dell'ambiente, quale bene primario della comunità, costituisce una responsabilità fondamentale di tutta la collettività;

DATO ATTO:

- che risulta necessario intervenire al fine di prevenire e contrastare comportamenti, anche omissivi, che determinano pregiudizio per la sicurezza dei cittadini ed il depauperamento del patrimonio collettivo e che favoriscono situazioni generali di incuria;

RITENUTO utile, ai fini di cui sopra, sensibilizzare i proprietari di aree private a porre in essere i necessari interventi di pulizia e manutenzione delle proprietà che si trovano nelle condizioni indicate ed in abbandono con particolare riguardo a quelle poste in prossimità di aree residenziali e di civili abitazioni;

VISTA la legge 21.11.2000 n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi);

VISTO il Titolo III del D.lgs. n. 139 del 08.03.2006 in materia di prevenzione incendi;

VISTO l'art. 255 del D.lgs. 03.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";

VISTI gli artt. 449 e 650 del Codice Penale;

RICHIAMATO l'art. 54, commi 4 e 4 bis, del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. il quale prevede che il Sindaco, in qualità di Ufficiale di Governo, adotti provvedimenti anche contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano la pubblica incolumità e la sicurezza urbana;

VISTO l'art. 7 bis del D.lgs. 267/00;

VISTO:

- il T.U. della Legge di P.S. 18.06.1931, n. 773
- il D.lgs. 18.8.2000 n. 267 (T.U.E.L.),;
- l'art.7 bis del D.L.vo 267/2000 che stabilisce l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni alle disposizioni regolamentari e delle ordinanze comunali,

Vista la Legge n. 688 del 24 novembre 1981 così come modificata dalla legge 125 del 24.07.08;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Polizia Rurale e di Polizia Urbana;

VISTO lo Statuto Comunale

DATO ATTO che il presente provvedimento è rivolto alla generalità delle persone e che pertanto non è necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, L. 241/1990 e s.m.i.

Per le motivazioni espresse in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

ORDINA

- Ai proprietari e/o conduttori di terreni agricoli incolti o coltivati;
- ai proprietari di aree verdi incolte, abbandonate od aree artigianali, industriali, ecc... dismesse;
- agli amministratori degli stabili con annesse aree pertinenziali destinate a verde, parco, giardino, orto, ecc.;
- ai proprietari di immobili;
- ai proprietari di aree inedificate recanti depositi temporanei permanenti all'aperto;
- ai proprietari di aree verdi in genere;
- ai proprietari di lotti urbanizzati e non edificati;

ciascuno per le rispettive competenze:

1. di tenere i terreni e le aree di cui sopra sgombri di sterpaglie, cespugli, rovi, ramaglie, erbe infestanti, da immondizie e da rifiuti in genere, mantenendo le aree di loro proprietà pulite ed in perfetto ordine attraverso tagli periodici della vegetazione, al fine di evitare rifugio ad animali che siano potenziali veicoli di malattie o comunque inconvenienti igienico sanitari, ed anche il possibile rischio di propagazione di incendi;
 2. di provvedere alla regolazione e manutenzione di siepi, erbe e sterpaglie, al taglio dei rami delle alberature e delle piante che si protendono oltre il confine sul ciglio stradale o che creano pericolo alla pubblica e privata incolumità, con conseguente rimozione dei residui vegetali;
 3. di procedere alla pulizia e manutenzione di immobili disabitati, cantieri edili, opifici e l'adozione ed installazione di specifici accorgimenti tecnici-griglie, reti od altri dispositivi idonei tesi ad evitare la penetrazione di roditori, volatili e di animali in genere;
 6. di controllare costantemente lo stato di gestione e conduzione delle aree e degli immobili oggetto della presente disposizione;
4. nel periodo dal 15 giugno al 30 settembre, stabilito di "grave pericolosità" a rischio di incendio boschivo, sono vietate, ai sensi dell'art. 10, comma 5, della legge 353 del 21 novembre 2000, tutte le azioni e le attività che, anche solo potenzialmente, possono determinare l'innescò d'incendio, i proprietari ed i possessori a qualsiasi titolo di terreni ricadenti nelle suddette fattispecie saranno ritenuti responsabili dei danni che eventualmente si verificheranno per negligenza e/o inosservanza delle vigenti disposizioni di legge e delle disposizioni sopra impartite, avendo cura di applicare le seguenti prescrizioni:
- a) la combustione, nei periodi in cui è permessa, deve essere effettuata sul luogo di produzione;
 - b) durante tutte le fasi dell'attività e fino all'avvenuto spegnimento del fuoco deve essere assicurata costante vigilanza da parte del produttore o del conduttore del fondo o di persona di sua fiducia ed è vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione di focolai e braci;
 - c) la combustione deve essere effettuata in cumuli di dimensioni limitata e comunque non superiore a tre metri steri al giorno per ettaro (equivalenti a 3 metri cubi vuoto per pieno), avendo cura di isolare l'intera zona di combustione tramite una fascia circostante libera da residui vegetali di almeno cinque metri e di limitare l'altezza ed il fronte dell'abbruciamento;
 - d) la combustione deve avvenire ad almeno 20 metri da edifici di terzi e non deve arrecare disturbo conseguente a dispersione di fumo o ricaduta di fuliggine;
 - e) l'operazione deve svolgersi nelle giornate in assenza di forte vento, preferibilmente umide e nella fascia oraria diurna compresa tra le ore 6,00 e le ore 10,00 nel periodo aprile/giugno e tra le ore 6,00 e le ore 16,00 nel periodo settembre/marzo;
 - f) le operazioni di abbruciamento dei residui vegetali e di spegnimento delle braci devono comunque concludersi prima del calar del sole e comunque in condizioni di buona visibilità;
 - g) non possono accendersi fuochi per la combustione di residui vegetali entro una fascia di 50 metri da ferrovie e da grandi vie di comunicazione;
 - h) la zona su cui sorge l'abbruciamento deve essere circoscritta ed isolata con mezzi idonei ad evitare il propagarsi del fuoco, in particolare deve realizzarsi una fascia circostante priva di residui vegetali;

- i) qualora nel corso della combustione sopravvenga vento o altre condizioni di pericolosità che possano facilitare la propagazione delle fiamme o situazioni di pericolo, il fuoco dovrà essere immediatamente spento;
- l) nelle aree agricole adiacenti ai boschi ubicate ad una distanza inferiore a duecento metri dagli stessi, gli interessati devono realizzare una fascia parafuoco che circonda il sito dell'abbruciamento;
- m) è assolutamente vietata la combustione di materiali o sostanze diversi dagli scarti vegetali (residui agricoli vegetali);
- n) le ceneri derivanti dalla combustione del materiale vegetale di cui alla presente ordinanza sono recuperate per la distribuzione sul terreno a fini nutritivi o ammendanti.

Gli interventi di cui ai numeri 1, 2 e 3 predetti dovranno avere inizio entro il termine massimo di 15 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza e mantenuti sino al 30 settembre, con avvertenza che, in caso di inosservanza e trascorso inutilmente il termine suindicato, sarà facoltà di questo Comune, senza indugio ed ulteriori analoghi provvedimenti, procedere d'ufficio nei confronti dei trasgressori, ricorrendo ove necessario all'assistenza della Forza Pubblica;

Per i trasgressori della presente Ordinanza che non diano attuazione, agli obblighi sopra riportati nonché alle suddette attività di ripristino a loro cura e spese viene applicato il regime sanzionatorio di cui all'art. 7bis del D.L.gs 267/2000 "Sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00", salvo l'applicazione per le aree interessanti fronti stradali di pubblico transito, sarà elevata una sanzione da Euro 169,00 ad Euro 680,00 determinata ai sensi dell'art. 29 del Codice della Strada.
La presente annulla e sostituisce integralmente le precedenti ordinanze in materia ovvero di quelle in contrario.

DEMANDA

In via prioritaria al Servizio di Polizia Locale del Comune di Tocco a Casauria le attività di vigilanza e controllo ed a tutti gli altri organi di polizia per l'osservanza delle presente Ordinanza. La presente ordinanza è altresì pubblicata sul sito internet del Comune, all'Albo Pretorio online per 30 giorni, nonché resa nota alla cittadinanza mediante affissione di manifesti e con altri mezzi di comunicazione.

Ai sensi dell'art.2 - comma 4 - della Legge 07.08.1990 n. 241 si comunica che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale - T.A.R. previa notifica a questa Amministrazione entro il termine di sessanta giorni decorrenti dall'affissione all'Albo Pretorio del Comune.

Copia della presente ordinanza è trasmessa:

- al Comando di Polizia Locale del Comune di Tocco da Casauria ;
- al Comando Stazione Carabinieri di Tocco da Casauria;
- Alla ASL di Pescara;
- Al Comando Carabinieri Forestali di Tocco da Casauria;
- Alla Prefettura di Pescara.

Dalla Residenza Municipale, li ____ giugno 2021

